

TI_GERICHTE 15.2007.44 vom 9. August 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2007.44

FR: TI_GERICHTE 15.2007.44 du 9 août 2007

IT: TI_GERICHTE 15.2007.44 del 9 agosto 2007

Regeste

Notifica in via editale di atti esecutivi (decreti e verbali di sequestro, precetto esecutivi) destinati a un debitore (allora) domiciliato all'estero. Successiva consultazione degli atti presso l'ufficio tramite un avvocato designato allo scopo

Erwägungen

E. 1

A prescindere dal fatto che appare quasi escluso che il ricorrente non abbia saputo dell'esistenza almeno del primo sequestro già alla fine del 2005 o all'inizio del 2006, siccome la donazione del fondo part. n° _____ RFD _____ da lui fatta in favore di suo padre non ha potuto essere iscritta a registro fondiario proprio a causa dell'annotazione di quel sequestro (cfr. plico doc. 10 e scritto 21/12/2005 dell'avv. _____ all'CO 1 nell'inc. n° _____), occorre comunque osservare come possibili vizi di comunicazione dei decreti e verbali di sequestro, che per legge non devono essere notificati (art. 64 LEF) bensì solo comunicati (art. 34 LEF), non pregiudicano la validità degli atti stessi. Una ritardata comunicazione ha solo quale conseguenza la posticipazione dell'inizio del termine di opposizione al sequestro di cui all'art. 278 LEF, questione che rientra nella competenza del giudice del sequestro (CEF 11 luglio 2006 [15.06.63], cons. 1.1; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 6 ad art. 276; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 18 ad art. 276). Il ricorso va quindi respinto laddove tende all'annullamento dei sequestri e al loro stralcio dai registri dell'Ufficio e dal registro fondiario.

E. 1.1

Di conseguenza sono annullati gli avvisi e i verbali di pignoramento emessi nelle esecuzioni n° _____, _____, _____, _____ e _____ dell'CO 1. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Le domande tendenti alla concessione dell'assistenza giudiziaria formulate da RI 1 e da PI 1 sono respinte. 4. Intimazione a: – avv. PA 2, _____; – avv. PA 1, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 2

Il sesto decreto di sequestro è stato intimato al ricorrente il 12 marzo 2007, che l'ha ricevuto al più tardi il 14 marzo, giorno in cui ha allestito la procura a favore del proprio patrocinatore (supra ad F). Il ricorso, interposto solo il 30 marzo 2007, è quindi tardivo (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF). La censura ricorsuale fondata sull'asserita violazione dell'art. 64 LEF sarebbe comunque dovuta essere respinta: i decreti e i verbali di sequestro devono infatti essere solo comunicati e non notificati (cfr. supra ad cons. 1) e in ogni caso un'eventuale irregolarità non costituisce motivo di nullità qualora, come nella fattispecie, il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto esecutivo. Il ricorrente non contesta la validità del precetto esecutivo n° _____ emesso a convalida del sesto sequestro. Esso risulta del resto essere stato validamente notificato nelle mani del ricorrente il 29 marzo 2007.

E. 3

I primi quattro decreti di sequestro, i relativi verbali e precetti esecutivi nonché gli avvisi e verbali di pignoramento (supra da A-D) – tranne il quarto verbale – indicano come domicilio del debitore l'indirizzo “_____/BR”. Non vi sono peraltro agli atti documenti che dimostrino che l'escusso avrebbe designato un luogo di notifica in Svizzera. In queste condizioni, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare gli atti all'indirizzo brasiliano del debitore (anche se si può avere qualche dubbio sulla validità di tale recapito, siccome RI 1 ne ha indicato un altro nel suo scritto 18 dicembre 2005 alla Pretura del Distretto di _____ [doc. 9], indicazione che la precedente avrebbe dovuto comunicare all'Ufficio [cfr. DTF 119 III 60, cons. 2a; Jeanneret/ Lembo, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 20 ad art. 66, con rif.]). Le notifiche edittali sono quindi da annullare, non ricorrendo nessuna delle ipotesi dell'art. 66 cpv. 4 LEF, visto che il domicilio del debitore non era sconosciuto, che non si può dire che si sia sottratto alla notifica (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF) – non risulta che l'Ufficio abbia provato a intimare gli atti all'indirizzo brasiliano (e nemmeno al precedente domicilio dell'escusso in Svizzera) – e neppure che una notifica in via rogatoria sia stata impossibile in un termine ragionevole: l'Ufficio federale di giustizia indica infatti in 9 mesi il tempo necessario per una notifica in Brasile [www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rhf/index/laenderindex/brazil.html], lasso di tempo ammissibile secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 III 558-559, cons. 4). Il ricorrente ha tempestivamente contestato le pubblicazioni, di cui ha avuto conoscenza – secondo gli atti dell'incarto – al più presto il 23 marzo 2007, ovvero quando il suo patrocinatore ha ricevuto dall'Ufficio gli atti richiesti il 20 marzo. Non si può, come sostenuto dalla precedente, far risalire la conoscenza delle pubblicazioni alla data del rilascio della procura all'avv. PA 2 (ovvero al 14 marzo 2007) perché a quella data egli aveva conoscenza solo dell'ultimo sequestro (cfr. cons. 2). Né può essere seguita la resistente, laddove afferma che l'escusso sarebbe già stato “avvertito” dell'esistenza delle procedure esecutive tramite le osservazioni (doc. 7, ad 5) che la precedente formulò il 19 gennaio 2006 nella procedura di sospensione di contributi alimentari promossa il 18 dicembre 2005 da RI 1 (cfr. doc. 9), osservazioni che furono poi ribadite all'udienza del 14 giugno 2006 (doc. 6) in presenza del debitore. Tali osservazioni fanno infatti riferimento ad un sequestro e ad una sola domanda di esecuzione. Esse, semmai, potevano attirare l'attenzione di RI 1 sull'esecuzione a convalida del primo sequestro, di cui era verosimilmente già a conoscenza (cfr. supra ad cons. 1), ma non sulle successive procedure. In ogni caso, anche per quel primo procedimento gli indizi forniti dalla resistente non permettono di concludere che il ricorso sia tardivo. Le severe esigenze poste agli art. 64 e segg. LEF per la notifica dei precetti esecutivi, che mirano a compensare l'assenza di controllo del credito posto in esecuzione al momento dell'emissione del precetto esecutivo,

non possono essere ridotte, ammettendo a carico dell'escusso un obbligo di diligenza troppo esteso per quanto concerne la contestazione di notifiche edittali di cui non è provato che abbia avuto diretta conoscenza. In particolare, in casi come quello in esame, in cui l'escusso non è – o meglio non era a quel momento – assistito da avvocato, non si può esigere che deduca dalla menzione, in udienza, di un allegato di osservazioni che non risulta essergli stato notificato in precedenza, l'esistenza di procedure esecutive sulle quali non è stata spesa una parola nel verbale d'udienza. A fronte della malafede rimproverata al ricorrente occorre del resto rilevare come la parte procedente abbia accettato che gli atti venissero pubblicati in via edittale, omettendo di segnalare all'Ufficio sia l'indirizzo in Brasile indicato sull'istanza 18 dicembre 2005 del ricorrente (doc. 9) sia la presenza di quest'ultimo in Svizzera, che la resistente fa risalire già all'inizio di marzo 2006 (cfr. doc. 8).

E. 4

Il quinto decreto di sequestro e i successivi atti esecutivi correlati (supra ad E) recano quale domicilio dell'escusso quello brasiliano indicato sui precedenti atti e quale indirizzo di notifica quello del padre dell'escusso. Anche in questi casi, però, non risulta che l'escusso abbia conferito procura al padre giusta l'art. 66 cpv. 1 LEF. Non vengono d'altronde in soccorso della procedente le due dichiarazioni del segretario comunale del 20 aprile e del 12 giugno 2006 prodotte quali doc. 4 e 5: se una notifica era sì possibile direttamente nelle mani di RI 1 a prescindere dal suo domicilio brasiliano (DTF 111 III 5; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 10 ad art. 64), una notifica sostitutiva nelle mani di suo padre, come avvenuta nel caso concreto, avrebbe richiesto per la sua validità che padre e figlio vivessero nella medesima economia domestica o che il primo fosse l'impiegato del secondo ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LEF, circostanze che dette dichiarazioni non dimostrano. Non è infine provato che RI 1 abbia avuto conoscenza degli atti esecutivi emessi contro di lui durante il o i suoi soggiorni in Svizzera. Per quanto concerne gli argomenti che la resistente fonda sulle sue osservazioni 19 gennaio 2006 (doc. 7), si può rinviare a quanto esposto al considerando precedente.

E. 5

Dall'incarto si evince che il patrocinatore del ricorrente ha chiesto all'Ufficio, il 20 marzo 2007, "la trasmissione di copia di tutti gli atti e documenti concernenti i sequestri e le esecuzioni promosse dalla signora PI 1 nei confronti del [suo] assistito". Tali atti gli sono stati trasmessi il 22 marzo 2007 e si può dedurre che essi sono pervenuti al destinatario dalle indicazioni dettagliate (numeri di esecuzione) riportate nell'atto ricorsuale. Orbene, per costante giurisprudenza e per dottrina (ad es. Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 20 ad art. 72), l'atto esecutivo si rivela nullo (recte: inopponibile) solo qualora l'escusso non abbia mai avuto conoscenza del precetto esecutivo notificato in modo erroneo; se invece, nonostante il fatto che non sia avvenuta una notifica conforme alla legge, il precetto è comunque giunto all'escusso, l'atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto conoscenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b, cons. 2; 110 III 11, cons. 2; CEF 14 gennaio 2004 [15.03.200], RtiD II-2004 725 s. n. 77c; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33-35 ad art. 64). Nel caso concreto, non è dato di sapere la data esatta in cui il patrocinatore ha ricevuto gli atti per conto del cliente, ma si può ritenere che ciò sia avvenuto al più tardi alla data di stesura del ricorso, ossia il 30 marzo 2007. In applicazione dei principi sopraesposti, la notifica di tutti gli atti contestati è da considerare avvenuta a

tale data. È irrilevante il fatto che si sia trattato di copie degli atti originali, dal momento che il ricorrente non contesta la loro conformità a questi ultimi.

E. 6

Il patrocinatore del ricorrente afferma tuttavia di aver preso conoscenza degli atti esecutivi nell'esclusivo intento di motivare il ricorso e non in qualità di "rappresentante esecutivo" che dice di non essere; egli fonda la sua argomentazione su due sentenze del Tribunale federale (ricorso ad 4.2 e 9).

E. 6.1

Nella DTF 69 III 82 e segg., l'autorità di vigilanza federale ha confermato l'inefficacia della notifica in Svizzera di un precetto esecutivo al patrocinatore della società escussa con sede all'estero, in un caso in cui il patrocinatore si era rifiutato di prendere l'atto in consegna. L'escutente non ha infatti alcun diritto a che l'escusso si designi un rappresentante in Svizzera. D'altronde, il mandatario, anche se gli è stata conferita una procura generale che potrebbe legittimarlo a ricevere atti esecutivi per conto del cliente, è libero di farne uso o no. Questa giurisprudenza è stata confermata in DTF 94 III 42, cons. 4, in cui il Tribunale federale ha ritenuto che l'avvocato designato da una società escussa con sede in Italia, per contestare la notifica di un precetto esecutivo avvenuta in via postale, non deve essere senz'altro considerato quale procuratore ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LEF.

E. 6.2

La fattispecie in esame presenta due differenze principali rispetto a quelle sopra menzionate. a) Anzitutto, nei casi sottoposti al Tribunale federale l'escusso era domiciliato all'estero, mentre il ricorrente, al momento della comunicazione degli atti esecutivi al suo patrocinatore, era – secondo le sue stesse allegazioni – domiciliato in Svizzera. Tale differenza ha rilevanza per la questione in esame: allorché la notificazione di un atto giudiziario o esecutivo a un debitore domiciliato all'estero che non rispetta le forme previste da trattati internazionali ratificati dallo Stato in cui egli ha il domicilio viola la sovranità di quello Stato ed è pertanto assolutamente nulla (Jaques , Appunti sulla notifica di atti giudiziari all'estero e dall'estero in materia civile e commerciale, RtiD I-2006, p. 834 ad 9), la notifica ad una persona domiciliata in Svizzera non è né nulla né annullabile se essa ne ha avuta effettiva conoscenza, quand'anche in modo irrituale (supra ad 5). Il luogo di domicilio (all'estero o in Svizzera) dell'escusso è anche determinante per quanto concerne la questione dell'opponibilità a quest'ultimo di quanto venuto a conoscenza del suo rappresentante. Nella prima ipotesi, è in linea di principio escluso ammettere a carico del debitore un obbligo di designarsi un rappresentante in Svizzera, pena l'elusione dei trattati internazionali in materia di notificazione e quindi una violazione della sovranità dello Stato estero in cui l'escusso è domiciliato (la questione è invero discussa, cfr. Donzallaz , La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 710) . Questo problema non si pone invece negli stessi termini nelle relazioni interne, in cui non viene leso nessun interesse pubblico. Se è vero che il debitore può in linea di massima esigere una notifica nelle proprie mani (riservate le ipotesi particolari degli art. 64 a 66 LEF), egli deve, quando ha – come nella fattispecie – conoscenza di procedimenti diretti contro di lui, informarsi presso l'ufficio di esecuzione competente (cfr. Donzallaz , op. cit., n. 1205 e 1213 ss.; DTF 114 III 119, cons. 2; Gilliéron , op. cit., n. 36 ad art. 276). Se lo fa tramite un suo rappresentante, che come nel caso di specie agisce a nome dell'escusso, si può in buona fede opporre a quest'ultimo la notifica avvenuta nelle mani del procuratore. b) D'altra parte,

contrariamente a quanto verificatosi nella causa di cui alla DTF 69 III 82 e segg., non è l'Ufficio ad aver tentato di notificare gli atti al rappresentante dell'escusso contro il suo volere, ma è l'escusso stesso, tramite il suo patrocinatore, ad aver chiesto la comunicazione degli atti esecutivi, peraltro senza specificare limitazioni all'ampio potere di rappresentanza conferito al suo avvocato (cfr. procura del 14 marzo 2007 allegata allo scritto 20 marzo 2007 dell'avv. PA 2) né indicare gli estremi del suo domicilio attuale o altro luogo di notifica. c) In queste condizioni, il principio di buona fede che regge le relazioni tra privati ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.) vieta sia al ricorrente sia al suo patrocinatore – tanto più nella sua funzione di ausiliario di giustizia – di pretendere di poter accedere agli atti esecutivi al solo fine di contestarne la notifica senza nel contempo ammettere le conseguenze giuridiche connesse al fatto che ne hanno preso conoscenza, ovvero l'avvenuta notificazione al momento della ricezione degli atti (fermo restando che non viene loro tolta la facoltà di contestare che la notifica abbia avuto luogo già in un momento precedente). Lo scopo dell'istituto della notificazione – la comunicazione effettiva dell'atto in condizioni tali che il destinatario abbia la possibilità concreta di far valere le proprie pretese – è infatti stato raggiunto al momento in cui l'avv. PA 2 ha ricevuto gli atti esecutivi così come autorizzato dal cliente, sicché l'invocazione d'irregolarità di natura formale – assenza di un mandato per la ricezione degli atti esecutivi – si rivela manifestamente abusiva e non merita protezione (art. 2 cpv. 2 CC).

E. 6.3

A titolo aggiuntivo, occorre poi osservare che il Tribunale federale, in una recente decisione (STF 11 settembre 2006 [4P.143/2006], SJ 2007 I 87 ss.), ha ritenuto che l'avvocato di un escusso domiciliato all'estero, che aveva interposto opposizione per conto di quest'ultimo, non poteva, in occasione dell'udienza preliminare indetta nella causa di accertamento del credito posto in esecuzione, chiedere in buona fede al tribunale di accertare la nullità della citazione notificata al suo studio legale malgrado l'escusso non vi avesse eletto domicilio, ancorché tale sanzione fosse prevista dal diritto cantonale. La motivazione di tale sentenza è perfettamente calzante al caso in esame: qualora vi sia certezza che il destinatario ha ricevuto l'atto, una nuova intimazione del medesimo non avrebbe nessuna utilità e provocherebbe solo spese e perdita di tempo supplementari. L'autorità non può dare seguito a una richiesta del genere, chiaramente abusiva in assenza di lesione dell'interesse pubblico o degli interessi legittimi del destinatario, senza rendersi colpevole di formalismo eccessivo. Nel caso concreto, con la trasmissione, il 22 marzo 2007, degli atti esecutivi impugnati al suo patrocinatore, l'escusso è stato posto nella stessa situazione che sarebbe stata sua se gli atti fossero stati notificati a lui direttamente. È quindi abusiva la richiesta di una nuova notifica, dal momento che non gli porterebbe niente in più (cfr. Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 34 ad art. 64, con rif.), ma al contrario rischierebbe di compromettere gli interessi della precedente, visti i frequenti cambiamenti di domicilio dell'escusso (che ancora il 1° aprile 2007 risulta essersi trasferito a _____ senza avvisarne la Camera). Né si verifica alcuna lesione del suo diritto di essere sentito: egli ha avuto occasione d'interporre opposizione sia ai sequestri che ai precetti esecutivi – sapere se lo abbia fatto, rispettivamente se il ricorso può essere considerato quale opposizione è questione che compete, in prima istanza, al giudice del sequestro, rispettivamente all'Ufficio – e di formulare ricorsi (art. 17 LEF).

E. 7

Ciò posto, vanno respinte sia la domanda tendente alla constatazione della nullità dei sequestri e dei precetti esecutivi sia quella tendente ad una loro nuova notificazione. Tali atti devono pertanto rimanere iscritti nei registri dell'Ufficio così come le relative annotazioni sul foglio del registro fondiario relativo al mappale n° _____ RFD di _____. Poiché i cinque primi sequestri e i relativi precetti esecutivi non risultano essere stati notificati prima del 30 marzo 2007 (cfr. supra cons. 5), gli avvisi e i verbali di pignoramento impugnati, in quanto recano una data anteriore, sono per contro da annullare. Resta pertanto estraneo a questo ricorso il tema delle eventuali opposizioni ai precetti esecutivi.

E. 8

Il ricorso va pertanto parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

E. 9

In merito alla richiesta delle parti di essere poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria, si osserva che – nella presente procedura ricorsuale – l'assistenza giudiziaria può essere concessa solo nella forma del gratuito patrocinio, visto il principio della gratuità della stessa procedura. Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l'assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative seguenti: – il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3); – la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario); – per il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia: – la persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o – la designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi, oppure – la causa presenta difficoltà particolari.

E. 9.1

Giusta l'art. 3 cpv. 2 Lag è ritenuta indigente la persona fisica che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, ossia che non è in grado di affrontare i costi della procedura senza dovere utilizzare i mezzi propri (reddito e sostanza) necessari per soddisfare il suo minimo vitale e quello della sua famiglia (DTF 128 I 232, cons. 2.5.1, con rif.; DTF 127 I 205, cons. 3b; CRP 20 febbraio 2004 [60.03.409], RtiD I-2004, 33, cons. 2.2). Decisivo è infatti l'interesse del richiedente di potersi difendere in giudizio senza dover limitare eccessivamente le sue esigenze di vita e senza indebitarsi ulteriormente (DTF 127 I 202; DTF 124 I 1). Per stabilire il fabbisogno del richiedente non occorre applicare schematicamente i criteri del diritto esecutivo, ma si deve tenere conto di tutte le circostanze individuali del caso (DTF 124 I 2 s., cons. 2a; 120 Ia 179; Rep. 1997, 215; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2002/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 3 Lag; Bühler, *Betriebs- und prozessrechtliches Existenzminimum*, AJP 2002, 645 ad I). Spetta al richiedente dimostrare la propria indigenza (DTF 125 V 164 s, cons. 4; Corboz, *Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire*, SJ 2003 III 76 ad 8/A). Nel computo dei redditi del richiedente occorre anche considerare i redditi delle persone che hanno obblighi di mantenimento nei suoi confronti, per esempio del coniuge o dei genitori (CRP 20 febbraio 2004 [60.03.409], RtiD I-2004, 34, cons. 2.2, con rif.).

E. 9.2

Nel caso di specie, dai documenti prodotti da RI 1 il 12 luglio 2007, si evince che egli percepisce un salario netto di fr. 4'027,95, mentre sua moglie non ha redditi. In difetto di dati più precisi, il loro minimo d'esistenza di base comune può essere determinato in fr. 1'550.-- (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 [Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss], ad I), al quale si aggiungono le spese di locazione di fr. 750.--, i premi LAMal (computati per fr. 321,70 + fr. 286,20, ancorché non ne sia stato dimostrato l'effettivo pagamento e senza pronunciarsi, visto l'esito della decisione, sulla loro limitazione alla parte obbligatoria dell'assicurazione, cfr. in proposito Bühler, op. cit., p. 651 ad b/aa) e gli alimenti trattenuti a favore della figlia PI 1 (fr. 500.--, cfr. decreto 23 aprile 2007 del Pretore del Distretto di Riviera [DI.2007.17] prodotto il 16 luglio 2007 dalla resistente). La parte disponibile del reddito di RI 1 ammonta pertanto a oltre fr. 600.--/mese, ciò che gli consente di pagare in 2-3 mesi i presumibili onorari del proprio patrocinatore, il cui intervento si è limitato ad un unico allegato processuale. L'istanza va pertanto respinta, senza esaminare gli altri presupposti.

E. 9.3

D ai documenti prodotti da PI 1 (1991) il 16 luglio 2007 si evince che sua madre percepisce un salario netto di fr. 3'950,85, una rendita vedovile di fr. 1'039.-- e gli alimenti versati dal padre (fr. 500.--). I redditi dell'economia domestica ammontano quindi complessivamente a fr. 5'489,85. Sul fronte del fabbisogno minimo, anche volendo ammettere totalmente le spese che la resistente ha documentato, pari a fr. 3'438,30 (fr. 1'284,50 + 686,30+376,50+1'091) – senza esame più approfondito della giustificazione, ad esempio, dei premi di due assicurazioni di previdenza professionale vincolata (terzo pilastro), di un'assicurazione sulla vita o di assicurazioni malati complementari – e, a difetto di dati accertati, aggiungervi per la determinazione dei costi di vitto, vestiario, telefono, ecc. l'importo del minimo d'esistenza di base risultante dalla Tabella LEF citata sopra, pari a fr. 1'250.--, oltre al supplemento per figli (fr. 500.--), la parte disponibile del reddito di PI 1 e RA 1 ammonta a circa fr. 300.--/mese, ciò che consente loro di pagare in 4-5 mesi gli onorari del proprio patrocinatore, il cui intervento si è limitato ad un unico allegato processuale. In queste condizioni, non occorre determinare se il saldo dei conti postali e l'eventuale valore residuo del fondo n° _____ RFD di _____ (che appare però sovripotecato) possono o no essere considerati quale "riserva di soccorso" non computabile ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. Cocchi/Trezzini, Appendice 2002/2004, Lugano 2005, n. 6 ad art. 3 Lag, con rif.). L'istanza va infatti comunque respinta. Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 34, 64, 66 LEF; 3 Lag; 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 30 marzo 2007 di RI 1, _____, è parzialmente accolto.